

LEGGE 28 Dicembre 1950, n. 1055

GU n. 6 del 09-01-1951

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA
HANNO APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE È
AFFIDATA ALLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA,
AFFILIATA AL C.O.N.I., ED
È SOTTOPOSTA ALLE DIRETTIVE E ALLA VIGILANZA
DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ
PUBBLICA.

Art. 2

LA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA È
AUTORIZZATA AD ORGANIZZARE CORSI ANNUALI DI
AGGIORNAMENTO DI FISIOPATOLOGIA DELLO
SPORT, AI QUALI SARANNO AMMESSI I LAUREATI IN
MEDICINA E CHIRURGIA. I PROGRAMMI DI DETTI CORSI
DEBONO ESSERE APPROVATI DALL'ALTO
COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA; I
CORSI SARANNO SVOLTI NELLE CITTÀ UNIVERSITARIE, SEDI
DI FACOLTÀ MEDICA.
LA FEDERAZIONE È AUTORIZZATA A RILASCIARE ALLA FINE
DI CIASCUN CORSO UN ATTESTATO A COLORO CHE
ABBIANO SUPERATO CON ESITO
FAVOREVOLE UN ESAME TEORICO-PRATICO FINALE
D'AVANTI AD APPOSITA COMMISSIONE DI CUI FARÀ PARTE
UN RAPPRESENTANTE DELL'A.C.I.S.
IL POSSESSO DI DETTO ATTESTATO È RICHIESTO COME
REQUISITO PER LA ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE CON LA
QUALIFICA DI MEDICO EFFETTIVO
DELLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA.

È IN FACOLTÀ ALTRESÌ DELLA SUDETTA FEDERAZIONE DI
ISTITUIRE CORSI TEORICO-PRATICI PER COLORO CHE
INTENDONO ESERCITARE L'ARTE
DI MASSAGGIATORE PRESSO ORGANIZZAZIONI SPORTIVE.
ALLA FINE DI DETTI CORSI SARÀ RILASCIATA, DOPO ESAME
TEORICO-PRATICO DINANZI
AD APPOSITA COMMISSIONE E ALLA PRESENZA DI UN
RAPPRESENTANTE DELLA A.C.I.S., UNA LICENZA
NECESSARIA PER ESERCITARE L'ARTE
DEL MASSAGGIATORE SPORTIVO.

Art. 3

CHIUNQUE INTENDA ESERCITARE PROFESSIONALMENTE O
COMUNQUE, SEPPURE DA _DILETTANTE_, CON
RETRIBUZIONE ABITUALE, UNA ATTIVITÀ
SPORTIVA, DEVE ESSERE MUNITO DI UN CERTIFICATO
ATTESTANTE L'IDONEITÀ FISICA SPECIFICA ALLO SPORT CHE
SI PROPONE DI PRATICARE,
DA RILASCIARSI DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA
MEDICI EFFETTIVI DESIGNATI DALLA FEDERAZIONE
MEDICO-SPORTIVA ITALIANA.

TALE CERTIFICATO, VALIDO PER UN ANNO, COSTITUISCE
REQUISITO PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE RELATIVE,
ANCORCHÉ NON RIVESTENTI
CARATTERE AGONISTICO. TALE CERTIFICATO È
NECESSARIO ANCHE PER COLORO CHE INTENDONO
ESERCITARE DA DILETTANTE E SENZA ALCUNA
REMUNERAZIONE PECUNIARIA LE SEGUENTI ATTIVITÀ
SPORTIVE: PUGILATO, ATLETICA PESANTE, GARE
CICLISTICHE PARTICOLARMENTE GRAVOSE,
SPORTS MOTORISTICI, SPORTS SUBACQUEI.

IN CASO DI INOSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL
COMMA PRECEDENTE SI APPLICA A CARICO
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
SPORTIVA L'AMMENDA DA LIRE 10.000 A LIRE 50.000, ED A
CARICO DELLO SPORTIVO L'ESCLUSIONE DA QUALSIASI
PROVA PER UN PERIODO
DA UN MESE AD UN ANNO. IN CASO DI RECIDIVA L'AMMENDA
È RADDOPPIATA.

Art. 4

PER ESSERE AMMESSI ALLE GARE AGONISTICHE È NECESSARIO AVERE COMPIUTI I 15 ANNI, E I 18 ANNI PER GARE PARTICOLARMENTE GRAVOSE (MARATONE, GARE CICLISTICHE A LUNGHE TAPPE, GARE DI FONDO). DA QUESTE ULTIME SONO ESCLUSE LE DONNE DI OGNI ETÀ.

I MEDICI ATTUALMENTE ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA CHE INTENDONO OTTENERE LA QUALIFICA DI MEDICO EFFETTIVO DELLA STESSA, DEVONO, ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SOSTENERE L'ESAME PER OTTENERE L'ATTESTATO DI CUI ALLA PRIMA PARTE DELL'ART. 2. DAL SUDDETTO ESAME SONO ESONERATI I DOCENTI UNIVERSITARI DEI CORSI PER MEDICI EFFETTIVI GIÀ TENUTI DALLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA SOTTO IL PATRONATO DELL'A.C.I.S.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

Art. 5

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA PUÒ, A GIUDIZIO INSINDACABILE, AFFIDARE LA TUTELA SANITARIA DI CUI ALL'ART.

1 E I POTERI RISERVATI ALLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA DALLA PRESENTE LEGGE ANCHE AD ALTRA ORGANIZZAZIONE MEDICO-SPORTIVA.

DATA A ROMA, ADDÌ 28 DICEMBRE 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: SEGNI

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 6